



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

17ª Seduta pubblica – Martedì 27 aprile 2021

Deliberazione n. 38

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI CESTARO, PUPPATO, CORSI, FINCO, PAN, VILLANOVA, ZECCHINATO, BARBISAN, RIGO, ANDREOLI, CECCHETTO, CESTARI, CIAMBETTI, DOLFIN, FAVERO, GIANPIERO POSSAMAI, MICHIELETTO, BET, BISAGLIA, BORON, BRESCACIN, CAVINATO, CENTENARO, GEROLIMETTO, GIACOMIN, MAINO, RIZZOTTO, SANDONÀ, SCATTO, SPONDA, VIANELLO, PICCININI, SPERANZON, POLATO, FORMAGGIO, RAZZOLINI, SORANZO, VENTURINI E BOZZA RELATIVA A “PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT): LA GIUNTA PROVVEDA ALLO LORO INDIVIDUAZIONE”.
(Mozione n. 44)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO CHE:

- il Regolamento UE n. 1307/2013 definisce, all’articolo 4, par. 1, lettera h), il “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”) come *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:*
 - i. il terreno pascolabile che rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
 - ii. il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio”;
- l’articolo 4 del sopracitato Regolamento (UE) specifica che nella definizione di “prato permanente” o “pascolo permanente” anche quel terreno pascolabile rientra ove gli stati membri decidano in tal senso, nell’ambito delle prassi locali consolidate;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 prot. n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del suddetto Regolamento UE e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera d) del DM 18 novembre 2014 prot. 6513 definisce come "prato permanente" (comprendente il prato permanente e il pascolo permanente) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento UE n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le "pratiche locali tradizionali" di cui all'articolo 7 del citato Regolamento;
- le disposizioni nazionali di cui sopra prevedono, inoltre, che le pratiche locali tradizionali siano individuate dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia Autonoma competente, dei relativi estremi catastali;
- sul territorio regionale, in particolare nel territorio montano, si rilevano vaste aree interessate da terreni pascolabili che rientrano nelle "pratiche locali tradizionali" e contribuiscono in tal modo a determinare superficie tale a "prato permanente" nonostante nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- l'identificazione delle superfici regionali interessate dal pascolamento, nelle zone boschive garantisce il mantenimento del territorio montano anche nelle aree che per conformazione e per tipologia d'uso non permettono l'allevamento estensivo o dove la superficie presenti la promiscuità tra il pascolo e differenti specie arboree;
- in particolare nelle aree montane ove insistono delle pratiche locali tradizionali (PLT), le comunità locali hanno assicurato sia la manutenzione sia l'uso dei fondi al fine di provvedere al loro sostentamento e per la produzione limitata al consumo proprio e/o alla micro commercializzazione;

TENUTO CONTO che l'identificazione delle superfici secondo le pratiche locali tradizionali (PLT) da parte della Regione consentono l'accesso ai contributi comunitari (PAC);

APPURATO che alcune Regioni, quali la Campania, la Basilicata, il Lazio e la Puglia hanno provveduto con propria deliberazione ad individuare le aree regionali interessate dalle pratiche locali tradizionali (PLT);

tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

per le richiamate motivazioni in premessa, ad individuare con apposito provvedimento, le aree del territorio regionale interessate dalle "pratiche locali tradizionali".

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco